



SETTORE 3	<i>Settore 3 - Funzioni non fondamentali</i>
------------------	--

DETERMINAZIONE N. DT - 1195 del 09/12/2015

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 - IMPRESA "FIORE S.R.L." - STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI ORTONA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S3

In riferimento all'Impresa e allo stabilimento sotto riportati:

Impresa	Fiore S.r.l.
Codice fiscale	01213190695
Partita Iva	01213190695
Sede legale	Via Cervana snc – Ortona (CH)
Numero REA	CH - 76549
Stabilimento	Via Cervana snc – Ortona (CH)
Dati Catastali	Foglio 26, particelle 4102/1-2
Gestore	Stefano Garraffo
Attività	Servizi logistici portuali

Premesso che:

- la Fiore S.r.l. (di seguito Impresa), con domanda datata 20/11/2014, ha presentato istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo stabilimento sito a Ortona, in Via Cervana snc, al SUAP Chietino Ortonese; l'istanza, trasmessa dal Suap alla S.A.S.I. S.p.A., è stata indirizzata, per conoscenza, a questo Ente il 09/12/2014 (ns. prot. nn. 43762 del 10/12/2014);
- a seguito d'istruttoria, con la nota prot. n. 4576 del 12/02/2015, nel dare atto della mancata trasmissione dell'autorizzazione agli scarichi da parte del gestore della rete fognaria, è stato comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, a causa dell'impropria modalità di presentazione della domanda di A.U.A., che, pur indicando tra i titoli abilitativi richiesti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non riportava, quali allegati, la domanda di autorizzazione e la documentazione all'uopo richiesta come prevista dalla D.G.R. n. 517/2007;
- l'Impresa ha provveduto a regolarizzare l'istanza di A.U.A., trasmettendo le integrazioni richieste, tramite SUAP, il 03/03/2015; le stesse sono state acquisite al nostro protocollo con i nn. 7993 e 8005 del 09/03/2015;
- la trasmissione documentale è stata riscontrata positivamente da questo Ente con la nota prot. n. 9635 del 23/03/2015;
- i titoli abilitativi richiesti per l'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'AUA sono i seguenti:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- con atto prot. n. 931/int. del 17/04/2015, è stata indetta la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell' AUA richiesta per i titoli abilitativi sopra specificati;

Richiamata, per tutto quanto non espressamente riportato nel presente atto, la decisione conclusiva dei lavori della conferenza, prot. n. 34330 del 13/10/2015, favorevole all'adozione dell'AUA;

Considerato che l'art 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., stabilisce:

- al comma 6, che ogni amministrazione convocata alla CdS esprime la propria volontà vincolante tramite un unico rappresentante legittimato;
- al comma 6-bis, che *all'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente (...), valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;*
- al comma 7 che *si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale (...) il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;*

Richiamato, altresì, l'art. 271, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 che stabilisce che i valori limite di emissione e le prescrizioni sono fissati anche valutando il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata;

Acquisiti i seguenti pareri espressi nel corso dei lavori, agli atti del fascicolo:

- con **riferimento alla matrice aria**:
 - parere favorevole con prescrizioni espresso dal rappresentante dell'ARTA nel corso della riunione del 08/05/2015;
 - parere favorevole con prescrizioni reso dalla rappresentante della ASL 02, prot. n. 219 del 07/05/2015;
- con **riferimento alla matrice acqua**: l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata in favore dell'Impresa dalla S.A.S.I. S.p.A., con la nota prot. n. 2899 del 14/04/2015;

Ritenuto che i pareri acquisiti sono da considerare conformi alle disposizioni normative sopra richiamate;

Acquisito, con riferimento alla matrice aria, ai sensi dell'art. 14 ter, c. 7 della L. n. 241/1990, l'assenso del Comune di Ortona con riferimento agli aspetti di competenza in assenza dell'espressione del parere definitivo nel termine di chiusura dei lavori della CdS, fissato per l'11/09/2015;

Dato atto che il Comune di Ortona, con le note prot. n. 26861 dell'1/10/2015 e prot. n. 26996 del 02/10/2015, ha reso i pareri di competenza inerenti, rispettivamente, alla V.Inc.A. e agli aspetti di cui al R.D. n. 1265/1934, recependo il parere favorevole ASL prot. n. 219 del 7/5/2015 e facendo proprie tutte le prescrizioni ivi contenute;

Considerato che le citate note risultano pervenute tardivamente rispetto alla chiusura dei lavori della CdS e che, in ogni caso, non riportano alcun riferimento agli aspetti di cui al DPR 380/2001;

Ritenuto di considerare tali pareri favorevoli come una mera conferma dell'assenso già acquisito, ai sensi dell'art. 14 – ter, comma 7 della L. 241/1990, limitatamente agli aspetti inerenti alla V.Inc.A. e a quelli igienico – sanitari di cui al R.D. 1265/1934;

Tenuto conto che la Capitaneria di Porto di Ortona non ha fatto pervenire osservazioni in merito al procedimento di che trattasi;

Visti:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. n. 160/2010, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la L.R. n. 72/1998 art. 33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- la L.R. n. 46/2012 "Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";
- la L.R. n. 31/2010 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. n. 32/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014";
- la D.G.R. n. 517/2007, inerente al riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2";
- il Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con D.G.P. n. 209/2008;
- le linee guida ed indirizzi operativi in materia di AUA di cui al D.P.R. 59/2013, approvati con D.G.P. n. 56/2014;
- la "Disciplina delle determinazioni dirigenziali" approvato con Delibera di G.P. n. 513 del 13/12/2007;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto riportato in narrativa, di accogliere l'istanza presentata dall'Impresa adottando il provvedimento autorizzativo richiesto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore dell'impresa Fiore S.r.l., Cod. Fisc./P. Iva 01213190695, per lo stabilimento sito in Via Cervana snc – Ortona (CH), per l'attività di *servizi logistici portuali*, della durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa da parte del SUAP competente;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, sostituisce i titoli abilitativi di cui all'art. 3 c. 1:
 - **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
3. **di subordinare la presente autorizzazione:**
 - a) **per quanto concerne gli scarichi idrici**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata in favore dell'Impresa dalla S.A.S.I. S.p.A., con la nota prot. n. 2899 del 14/04/2015, **Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che i reflui immessi sono collettati all'impianto di depurazione del Comune di Ortona, denominato "Peticcio", autorizzato con Det. Dir. n. 620 del 25/07/2014 (allo scarico nel corpo idrico ricettore Fosso Peticcio);
 - b) **per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di stabilire** che le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a carico dell'impresa e la periodicità delle stesse sono specificate, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;
5. **di fare salvi** specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del TULS, approvato con R.D. 1265/1934;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per l'Ente assunzione di spesa o diminuzione d'entrata;
7. **di dare atto** che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il dott. Enzo Franco De Vincentiis.

AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'Impresa e non sostituiti dal presente atto;
 - deve essere sempre conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;

- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata, al SUAP competente per territorio, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/2013;
- il Gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013;
- l'Impresa, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
 - richiedere la variazione di titolarità dell'autorizzazione;
 - comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006);

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 c. 7, ultimo capoverso del D.P.R. n. 59/2013, al SUAP Chietino - Ortonese che provvederà a rilasciare il titolo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) del citato D.P.R. 59/2013, coinvolti nel procedimento (ARTA Distretto provinciale di Chieti, ASL 02, Comune di Ortona, la S.A.S.I. S.p.A., Capitaneria di Porto) e alla Polizia Provinciale, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Provincia di Chieti dell'avvenuto rilascio.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento è pubblicato all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nel rispetto di quanto previsto del c. 2 dell'art. 42 (Pubblicità delle Determinazioni) della Disciplina delle determinazioni dirigenziali come introdotta nel regolamento di Organizzazione vigente, con D.G.P. n. 513 del 13/12/2007;
- avverso il presente provvedimento, ai sensi della richiamata Disciplina delle determinazioni dirigenziali è ammessa la richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere per via giurisdizionale al TAR competente o, per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge;
- il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituisce condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;
- eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo MOCA)

ALLEGATO A



Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Località Marcanese, Zona Industriale n°5 - 66034 Lanciano (CH),
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.a.
Servizio acque reflue p.a. Pio Ercole D'Ippolito
Autorizzazioni e allacci fognari Dott.ssa Marianna Ricotta

PROT. 2899

14 APR. 2015

Spett.le

Suap Chietino Ortonese

suapchietinoortonese@legalmail.it

epc.

Comune di Ortona

info@pec.comuneortona.ch.it

ARTA ABRUZZO

Dist.chieti@pecartabruzzo.it

ASL02Lanciano Vasto Chieti

Siesp.ortona@pec.asl2abruzzo.it

OGGETTO : DPR 59/13 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa Fiore srl- Ortona Via Cervana . Conferenza dei servizi : prescrizioni per autorizzazione allo scarico .

In riferimento alla richiesta trasmessa al nostro Ente dal SUAP competente per territorio dal tecnico incaricato Galeno srl D'Alessandro Dott. Francesco di AUA a nome e per conto della Ditta Fiore srl (piva **01213190695**) legalmente rappresentata dal sig. Garaffo Stefano (GRRSFN58P02G482L) , nato a Pescara il 02/09/1958 e residente in Ortona alla Via Galileo Galilei n°9 in qualità di Presidente della Ditta che per quanto concerne le nostre competenze riguarda autorizzazione all'immissione di acque reflue industriali civili dallo stabilimento sito in Via Cervana snc, distinto al catasto al foglio 26 map. 4102 sub1 e sub2 .

Acclarato che la Sopracitata Ditta sia allacciata (aut. 1187 del 01/08/2001) e contestualmente autorizzata allo scarico dei reflui civili e ad essi assimilabili.

Accolta al nostro Ente ufficialmente la richiesta in data 9/12/2014 prot. 8120 e successive integrazioni per il tramite SUAP la richiesta relativa all'autorizzazione allo scarico dei soli reflui industriali prodotti in zona destinata a lavaggio automezzi dell'opificio

Ritenute per quanto di nostra competenza, le informazioni acquisite in ultima trasmissione il 1/04/2015 prot. 2460, in linea di massima esaustive per la valutazione.

Evidenziato da progetto che i reflui industriali trattati ed immessi nel collettore fognario posto su Viale Cervana potranno essere agevolmente intercettati per mezzo di un pozzetto di prelievo subito prima la riunione con i civili e subito prima dell'immissione in fognatura.

Tenuto conto della relazione tecnica , dei dati di progetto dell'impianto di trattamento utilizzato nonchè del rapporto di prova 14LA00720 del 26/02/2014 sulle acque di scarico.

Posto che il collettore di scarico recapita all'impianto di depurazione del comune di Ortona denominato Peticcio (aut. 620 Del 25/07/2014) avente capacità tale da accogliere tale refluo



Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Località Marcianese, Zona Industriale n°6 - 66034 Lanciano (CH),
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.a.
Servizio acque reflue p.a. Pio Ercole D'Ippolito
Autorizzazioni e allacci fognari Dott.ssa Marianna Ricotta

SI AUTORIZZA :

La Ditta Fiore srl allo scarico con riutilizzo dell'allaccio esistente ed autorizzato a servizio dell'opificio sito in Via della Cervana al foglio 26 map. 4102 sub1 e sub2 del Comune di Ortona di proprietà della Ditta Fiore srl destinato a deposito e stoccaggio merci, da attivare per l'immissione dei reflui industriali (lavaggio) trattati unitamente ai domestici alle seguenti prescrizioni aggiuntive :

- 1) La rete di raccolta delle acque di scarico industriale dovrà essere totalmente indipendente si precisa ovvero che ad eccezione dell'innesto già autorizzato per i servizi igienici dei locali ufficio, non dovranno essere intercettabili altri scarichi.
- 2) LIMITI di ACCETTABILITA'
E' fatto obbligo di rispettare i limiti tabellari previsti dalla normativa regionale nonché quella nazionale per lo scarico in particolare si fa riferimento al rispetto dei parametri della Tab.3 all.5 parte III del D.Lgs.vo 152/2006 per lo scarico in fognatura e i valori limite di emissione non potranno mai essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 3) CAMPIONAMENTO E ANALISI
Il titolare dell'attività dovrà eseguire, annualmente, un'analisi sul campione di acque reflue prelevato dal pozzetto fiscale e trasmettere i risultati del certificato analitico al Gestore per i propri provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità il Gestore può effettuare o far effettuare ulteriori campionamenti.
- 4) IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE SCARICATE
Deve essere garantita idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento dei reflui al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento che assicuri il rispetto dei limiti di scarico
- 5) PORTATE SCARICATE
Il refluo scaricato non dovrà superare i valori dichiarati a Codesta Società in fase di richiesta

Evidenziando che ad oggi non è possibile individuare in quale misura i piazzali producano reflui contaminati né definirne la percentuale a causa della varietà di sostanze depositate e variabilità temporale di deposito, per quanto concerne le reti fognarie di nostra competenza, si conferma il divieto assoluto di immissione delle meteoriche sia delle coperture dei capannoni che di dilavamento dei piazzali sia che essa avvenga tramite innesto diretto e successivo sia per conferimento indiretto dalle griglie di raccolta esistenti di doppio recapito finale. Qualora ciò venga riscontrato anche successivamente e/o per cause indipendenti da Fiore srl ci riserviamo di attuare con tutti gli altri Enti coinvolti nelle attività aziendali le prescrizioni più idonee per azzerare il dilavamento.

S.A.S.I. S.p.A.
Responsabile Coordinamento Operativo
(P.A. Pio Ercole D'Ippolito)

Allegato 2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152/06, approvato con delibera di G.P. n. 209/2008.

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- L'impresa Fiore S.r.l. (di seguito Impresa) dispone di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. CH/2010/008 del 31/03/2010, come integrata con atto prot. n. 23859 del 19/04/2010 della Provincia di Chieti e successivamente aggiornata con atto prot. n. 41830 del 29/06/2010;
- l'Impresa ha richiesto, in ambito AUA, il rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, per le emissioni derivanti dall'attività di trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti prodotte nello stabilimento sito nel Comune di Ortona, in Via Cervana snc;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la presente autorizzazione, rilasciata in favore dell'Impresa, come generalizzata nel provvedimento è riferita ai punti di emissione contenuti nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) del 20/02/2015 (*Allegato A*), sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA;

Art. 1 - Autorizzazione

L'impresa è autorizzata alle emissioni provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Ortona, Via Cervana snc, derivanti dall'attività di Servizi logistici portuali, secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi, ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)* datato 20/02/2015 (*Allegato A*);

I punti di emissione autorizzati sono i seguenti:

- **FM1** [Insilaggio];
- **FM2** [Insilaggio];
- **FM3** [Vagliatura e carico camion];
- **FM4** [Vagliatura e carico camion];
- **FM5** [Insilaggio];
- **FM6** [Insilaggio];
- **ED1** [Carico/scarico e stoccaggio in Area interna (circa 1425 m²)];
- **ED2** [Carico/scarico e stoccaggio in Area esterna (circa 1225 m²)];
- **ED3** [Carico/scarico e stoccaggio in Banchina Nord Nuova (circa 30.000 m²)];





- ED4 [Carico/scarico e stoccaggio in Banchina di Riva Vecchia (circa 30.000 m²)];
- ED5 [Carico/scarico e stoccaggio in Banchina di Riva Nuova (circa 17.500 m²)];

Il presente provvedimento è rilasciato con riferimento a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi, trasmessa dal SUAP e conservata agli atti di questo Servizio;

Art. 2 – Prescrizioni

Lo stabilimento già in esercizio ai sensi della citata autorizzazione n. CH/2010/008 del 31/03/2010, come integrata con atto prot. n. 23859 del 19/04/2010 della Provincia di Chieti e successivamente aggiornata con atto prot. n. 41830 del 29/06/2010, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. effettuare un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. per i punti di emissione
 - FM1 - Insilaggio;
 - FM2 - Insilaggio
 - FM3 - Vagliatura e carico camion;
 - FM4 - Vagliatura e carico camion
 - FM5 - Insilaggio
 - FM6 - Insilaggio;
2. adottare tutte le precauzioni possibili, come previsto ai punti 4 e 5 – parte I, Allegato V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, nella movimentazione delle sostanze appartenenti alle Tabelle A1 e A2 di cui all'Allegato I, parte V del D. Lgs. 152/2006 e sostanze contenenti frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
3. garantire un adeguato grado di umidità del materiale stoccato e prevenire il formarsi di emissioni diffuse attraverso l'utilizzo del sistema di umidificazione che deve essere dotato di apposito contatore volumetrico dell'acqua utilizzata; tale sistema di umidificazione è da considerarsi sistema di abbattimento;
4. rispettare tutte le prescrizioni riportate nel parere della ASL 02, prot. n. 219 del 07/05/2015 (allegato B);
5. ricevuta comunicazione della spedizione via mare della merce, dovrà essere rimessa al Servizio Igiene e Prevenzione Salute Pubblica (SIESP), una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche della materia prima a firma di un tecnico abilitato, nonché una scheda di sicurezza della stesse in lingua italiana (Il parere di ordine igienico-sanitario sarà rimessa dal SIESP all'autorità competente e all'autorità competente al controllo e per conoscenza anche alla Ditta, con ogni tempestività).
6. Durante le fasi di carico e scarico dei materiali deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità tecnicamente possibile per l'uscita dei materiali;
7. durante la movimentazione dei materiali dovrà essere impedita la diffusione di polveri;
8. dovrà essere adottata ogni cautela al fine di evitare danno e/o nocimento al vicinato;

Art. 3 - Caratteristiche impiantistiche

Gli impianti devono essere realizzati e gestiti nel rispetto di quanto riportato nel Q.R.E. di cui sopra.



Art. 4 – Sistemi di abbattimento

I sistemi di abbattimento adottati devono essere sottoposti ad adeguati controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla scorta delle specifiche fornite dal costruttore.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui sistemi di abbattimento devono essere annotati in appositi registri conformi alle disposizioni della DGR n. 517/2007, regolarmente vidimati, con pagine numerate da conservare per un periodo di 5 anni.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento trova applicazione la normativa vigente.

Data 03/12/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente
Dott. Enzo Franco De Vincentiis



ALLEGATO A)

Data : 20.02.2015 li, ORTONA (CH)

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
IMPIANTO: Fiore s.r.l.
 Via Cervana, s.n.c.
 66026 Ortona (Ch)

Allegato n°1

Punto di emissione	Provenienza (*)	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata media emissione (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 ore	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lato sezione (m) o (mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (**)	Tenore di ossigeno (%)
FM1	INSILAGGIO	12.000	6	continua	ambiente	Polveri	10	120	Circa 39	0,60	FT	---
FM2	INSILAGGIO	12.000	6	continua	ambiente	Polveri	10	120	Circa 39	0,60	FT	---
FM3	VAGLIATURA E CARICO CAMION	11.000	10	continua	ambiente	Polveri	10	110	Circa 23	0,45	FT	---
FM4	VAGLIATURA E CARICO CAMION	11.000	10	continua	ambiente	Polveri	10	110	Circa 23	0,45	FT	---
FM5	INSILAGGIO	12.000	6	continua	ambiente	Polveri	10	120	Circa 39	0,60	FT	---
FM6	INSILAGGIO	12.000	6	continua	ambiente	Polveri	10	120	Circa 39	0,60	FT	---


(*) : c/o Banchina Nord del porto di Ortona (CH)

(**) :
 C = Ciclone
 A.U.V. = Assorbitori a umido
 A.D. = Assorbitori
 Altri = specificare

F.E. = Precipitatore elettrostatico
 A.S. = Assorbitori
 P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

FIORE
 66026 ORTONA (CH)
 Direzione
 Stefania Garricchio



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI

IMPIANTO: Fiore s.r.l.

Via Cervana, s.n.c.

56026 Ortona (CH)

Data : 20.02.2015 li, ORTONA (CH)

Allegato n°2

Punto di emissione	Provenienza (***)	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 ore	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lati sezione (m) o (mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (**)	Tenore di ossigeno (%)
ED1	Carico/scarico e stoccaggio in Area interna (circa 1425 m²)	8	8	discontinua	ambiente	Polveri	---	---	0,0	---	---	---
ED2	Carico/scarico e stoccaggio Area esterna (circa 1025 m²)	---	8	discontinua	ambiente	Polveri	---	---	0,0	---	---	---
ED3	Carico/scarico e stoccaggio in Banchina Nord Nuova (circa 30.000m²)	---	8	discontinua	ambiente	Polveri	---	---	0,0	---	---	---
ED4	Carico/scarico e stoccaggio in Banchina di Riva Vecchia (circa 30.000m²)	---	8	discontinua	ambiente	Polveri	---	---	0,0	---	---	---
ED5	Carico/scarico e stoccaggio in Banchina di Riva Nuova (circa 17.500m²)	---	8	discontinua	ambiente	Polveri	---	---	0,0	---	---	---

(***) : ED : Emissioni diffuse non provenienti da sorgenti puntiformi C/o Banchina Nord del Porto di Ortona (CH)

(**) :

C = Ciclone
A.U. = Assorbitore a umido
A.D. = Assorbitore
Altri = specificare

F.T. = Filtro a tessuto
A.U.V. = Assorbitore a umido Venturi
P.T. = Postcombustore termico
C.A. = Adsorbimento con carboni attivi

P.E. = Precipitatore elettrostatico
A.S. = Assorbitore
P.C. = Postcombustore catalitico

ED1 : zona di stoccaggio coperta - vedi planimetria (colore rosso)
ED2 : zona di stoccaggio scoperta - vedi planimetria (colore verde)
ED3-4-5 : zona di stoccaggio in banchina - vedi planimetria (colore giallo)

Timbro e firma del Gestore

Florio
Il Responsabile
Sejano Garruffo

Timbro e firma tecnico abilitato



AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE
L.R.25.10.1994 N°72
66100 - CHIETI

Prot. n° 15440
del 08/05/2015

Dipartimento di Prevenzione
Presidio di Ortona
Piazza S.Francesco 4, 66026 – Ortona
Servizio: Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Tel/fax 085-9173223
Prot.n.219

Ortona li 7 maggio 2015

Spett.le Provincia di Chieti
Servizio Tecnico-ambiente
Piazza M. Venturi,4- 66100 Chieti

c.a. Dr Enzo De Vincentis

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n.59.
Titolo abilitativo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del Dlg 152/06 e smi, Parte V.
Ditta: FIORE srl – Agenzia marittima – via Cervana snc, ORTONA (CH).
Sede operativa : via Cervana snc ORTONA (CH)
Parere igienico – sanitario

Vista la richiesta della Ditta "FIORE srl" tendente ad ottenere il titolo abilitativo indicato in oggetto nell'ambito del procedimento A.U.A, per le emissioni derivanti dall'attività di trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti all'interno della zona porto – banchine di Riva e banchina Nord Nuova – e nei depositi di proprietà ubicati nel Comune di Ortona – Provincia di Chieti – via Cervana snc.

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme vigenti in materia.

Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n.1265 e successivi decreti attuativi, e che l'impianto ricade in zona F2 – Porto commerciale e industriale – secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

Atteso che la Ditta è già in possesso dell' Autorizzazione alle emissioni in atmosfera N°CH2010\008 del 31/03/2010, successivamente aggiornata con Atto prot.n.41830 del 29/06/2010.

Preso atto degli impegni di gestione assunti dalla Ditta nell'esercizio dell'attività, così come indicati al punto 2.5.8 della relazione tecnica a corredo dell'istanza, nel rispetto di quanto prescritto nella Parte I dell'Allegato V alla parte V del Dlg152/06 e smi.

Valutato che le polveri presenti nelle emissioni prodotte hanno, di massima, ai sensi del Regolamento europeo CLP n.1272/2008, la seguente classificazione di rischio:-

H315/H319/H335 : Irritanti per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie;;

H317 : Possono causare sensibilizzazione o allergie per contatto con la pelle;

Si esprime – **PARERE FAVOREVOLE** – al rilascio del titolo abilitativo di che trattasi con le seguenti prescrizioni :

- 1) Le materie prime con granulometria tale da dar luogo a significative emissioni polverulente o che contengano sostanze pericolose, siano stoccate all'interno della zona coperta e gestite tenendo conto anche di quanto specificato nelle relative schede di sicurezza. Tali schede, in lingua italiana, redatte ai sensi del Regolamento europeo n.453/2010, siano messe a disposizione delle maestranze e tenute costantemente aggiornate non appena vengano evidenziate nuove informazioni sui pericoli di esposizione e sulle misure di gestione dei rischi.
- 2) La merce corrispondente al ferronichel, classificato ai sensi del regolamento europeo CLP n.1272/2008 composto chimico molto preoccupante per la salute (H351: sospetto di cancerogenesi; H372: può danneggiare gli organi interni dopo prolungata esposizione; EUH208 contiene Cobalto – può provocare reazioni allergiche alle vie respiratorie) sia attentamente movimentato adottando le misure indicate nella relativa scheda di sicurezza e immediatamente conferito, senza stoccaggi intermedi.
- 3) In sede di esercizio, attraverso una rigorosa programmazione aziendale, sia evitata la movimentazione dei generi alimentari (grano, mais, farina di soia) in contemporanea con quella delle altre merci.
- 4) I prodotti minerali alla rinfusa o altre merci non ricomprese nell'elenco riportato in relazione tecnica, che la Ditta Fiore al momento non esclude di poter sbarcare nel prosieguo dell'attività, verranno gestite secondo la procedura già prevista al punto 4.2.1. dell'Atto autorizzatorio N° CH\2010\008 del 31/03/2010, in premessa richiamato.
- 5) La Ditta resti impegnata, in ogni caso, ad adottare ogni cautela al fine di non arrecare fastidio e/o nocimento al vicinato, evitando la dispersione di materiali polverulenti sia all'esterno dello stabilimento che negli ambienti di lavoro, disponendo altresì, restrizioni all'attività nelle giornate ventilate.

Sia fatto salvo tutto quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il Dirigente Sanitario Biologo
Dr Maria Capista

ML

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]